



# **REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI A PARTECIPAZIONI DELL'ENTE CAMERALE IN ORGANISMI NON SOCIETARI**

## **ART.1**

### **Principi Generali**

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi può, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 580/93 e s.m.i, costituire o partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi, anche associativi, ad enti, a consorzi ed a società.

2. La partecipazione a tali organismi comporta, per l'Ente camerale, la liquidazione annuale di quote associative e/o di eventuali contributi, nel limite delle risorse appositamente allocate nel Preventivo economico.

## **ART.2**

### **Scopi, finalità e soggetti destinatari**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i limiti e le modalità per la concessione di contributi a soggetti non societari partecipati dall'ente camerale, nonché a favore di specifiche iniziative svolte da tali soggetti nel corso dell'anno, alla luce degli obiettivi strategici e della rispondenza alle finalità istituzionali dell'Ente camerale.

## **ART.3**

### **Tipologie di sostegno finanziario**

Il contributo camerale può assumere le seguenti destinazioni:

1. sostegno alle spese di funzionamento ed alla gestione ordinaria;
2. sostegno al programma annuale di attività;
3. sostegno a specifici progetti;
4. progetti in compartecipazione.

1. Sostegno alle spese di funzionamento ed alla gestione ordinaria: ammesso solo per determinate tipologie di organismi, su valutazione della Giunta e, qualora specificatamente approvato nel Preventivo Economico camerale, attuato a seguito di determinazione dirigenziale.

La liquidazione del contributo avviene in due tranches:

- a. un acconto del 70% dell'importo del contributo concesso previo invio di apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, da trasmettere entro il mese di marzo dell'anno di riferimento, corredata da:
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, che riporti l'assenza di incompatibilità al ricevimento di sostegni e sussidi economici erogati da parte della Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
  - bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci/associati;
- b. il saldo è erogato a consuntivo, su presentazione, **entro il mese di maggio dell'anno successivo** a quello di riferimento, di apposita richiesta del legale rappresentante, corredata da:
  - bilancio di esercizio al 31/12 dell'anno di riferimento, definitivamente approvato dal competente organo;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, che riporti:

- l'assenza di incompatibilità al ricevimento di sostegni e sussidi economici erogati da parte della Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
- l'indicazione del luogo dove gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione da parte della Camera di Commercio;
- la dichiarazione che l'attività svolta non rientra nel concetto di attività d'impresa.

2. Finanziamento al programma annuale di attività: qualora sia stato approvato dagli organi statuari dell'organismo interessato, è ammesso su valutazione della Giunta e, se specificatamente approvato nel Preventivo Economico camerale, attuato a seguito di determinazione dirigenziale.

La liquidazione del contributo avviene in due tranches:

- a. un acconto del 70% dell'importo concesso, previa presentazione di apposita domanda che comunichi l'avvio operativo delle varie iniziative previste da inviare entro il mese di marzo dell'anno di riferimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, corredata di Programma annuale di attività e Bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci/associati;
- b. il saldo è erogato a consuntivo, su presentazione entro il mese di **maggio dell'anno successivo** a quello di riferimento, di apposita richiesta del legale rappresentante corredata da:
  - bilancio di esercizio al 31/12 dell'anno di riferimento, definitivamente approvato dal competente organo;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della vigente normativa in materia, che indichi:
    - l'elenco delle iniziative promozionali realizzate;
    - il rendiconto delle entrate, con particolare riferimento agli altri contributi pubblici ricevuti, e delle spese sostenute per ogni singola iniziativa al 31/12 dell'anno di riferimento;
    - l'indicazione del luogo dove gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione da parte della Camera di Commercio;
    - la dichiarazione che le iniziative realizzate per la quali è stato concesso il contributo camerale non rientrano nello svolgimento di attività commerciale;
  - la relazione sullo svolgimento delle attività e sul loro esito.

3. Contributo a specifici progetti: ammesso su valutazione della Giunta e, qualora specificatamente approvato nel Preventivo Economico camerale, attuato a seguito di determinazione dirigenziale. Viene concesso su presentazione di apposita richiesta del legale rappresentante, da trasmettere 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.

Per la concessione del contributo si applicano le modalità ed i criteri contenuti nel Regolamento generale per gli interventi economici camerali a sostegno dell'economia locale.

4. Progetti in compartecipazione: ammessi su valutazione della Giunta e, qualora specificatamente approvati nel Preventivo Economico camerale, attuati a seguito di determinazione dirigenziale.

Per le iniziative realizzate in partnership, si applicano le modalità ed i criteri contenuti nel Regolamento generale per gli interventi economici camerali a sostegno dell'economia locale.

#### **ART. 4**

### **Limiti dell'intervento finanziario camerale**

1. Il contributo camerale è concesso nel limite delle risorse appositamente allocate nel Preventivo Economico della Camera di Commercio.
2. L'erogazione del contributo è soggetta alla verifica della regolarità del pagamento del diritto annuale camerale, se dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione e alla regolarità contributiva, secondo la normativa vigente in materia.
3. Nel caso in cui il sostegno camerale dovesse concorrere a determinare un avanzo, esso subirà una riduzione fino all'ottenimento del pareggio di bilancio.

#### **Art. 5**

### **Pubblicizzazione dell'intervento camerale**

1. La concessione del sostegno finanziario è subordinata alla pubblicizzazione dell'intervento camerale.  
Il beneficiario dovrà inserire il logo camerale e la dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo" negli inviti, manifesti, materiale pubblicitario, sito web, ecc. realizzati nell'ambito delle attività finanziate.
2. L'assenza senza giustificato motivo di tali forme di pubblicizzazione, che saranno verificate in sede di rendicontazione conclusiva, determina la decadenza della concessione del contributo camerale.

#### **Art. 6**

### **Disciplina Comunitaria**

La concessione dei contributi di cui al presente regolamento avviene in conformità con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di Aiuti di Stato alle imprese.

#### **Art. 7**

### **Tutela della privacy**

L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Camera avvengono nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito del procedimento in oggetto, è allegata al presente Regolamento e viene aggiornata in relazione alle modifiche normative in materia.

#### **Art. 8**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto non disposto o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio al Regolamento generale per gli interventi economici camerali a sostegno dell'economia locale.

La concessione dei contributi di cui al presente regolamento è vincolata al rispetto delle normative nazionali approvate in materia.